

REGOLAMENTO (CE) N. 858/2003 DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2003****relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Danimarca e Regno Unito**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, prevede dei contingenti di melù per il 2003.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di melù nelle acque della zona CIEM Vb (acque delle isole Faerøer) da parte di navi battenti bandiera di

uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, esclusi Danimarca e Regno Unito, hanno esaurito il loro contingente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di melù nelle acque della zona CIEM Vb (acque delle isole Faerøer) eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, esclusi Danimarca e Regno Unito, abbiano esaurito il contingente assegnato agli Stati membri per il 2003.

La pesca del melù nelle acque della zona CIEM Vb (acque delle isole Faerøer) eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, esclusi Danimarca e Regno Unito, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle catture di questo stock da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2003.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 356 del 31.12.2002, pag. 12.